

## **Il “Grido Liberatorio” del 25-Aprile-2024**

***E’ appena spirato il termine ultimo, afferente alla Sentenza Definitiva di Assoluzione “perché il fatto non sussiste” Emessa “In Nome del Popolo Italiano” dal Tribunale di Bari – Seconda Sezione Penale – in data 12-12-2023 -***

Premesso che la retorica fine a se stessa – intesa come illusoria e artificiosa modalità esibizionistica di vacue e miserabili chiacchiere al vento, accomunate a banalissimi luoghi comuni, al solo scopo di voler “apparire” a tutti i costi – non mi appartiene affatto né, tantomeno, è mai stata il mio forte (anzi !), la presente per significare, quanto qui di seguito su fatti e circostanze di “Vita realisticamente e direttamente Vissuta” e non già per interposta persona.

Ovviamente chiedo scusa della “prima persona” ma, per la circostanza è del tutto inevitabile. Anche perché, compete direttamente al sottoscritto, l’onere di “tirare la catena”, dal momento che: purtroppo “gli eccessi” sono inevitabilmente diventati ormai “putridi cessi”.

L’idea, il pensiero del “Grido Liberatorio del 25-Aprile-2024” di cui in epigrafe, nato all’alba di questa splendida giornata – attenzione: semplicemente “grido” e non “urlo” e/o “schiamazzo” di piazza e dintorni – è particolarmente dedicato a mio Figlio Giuseppe Rocco, alla mia Famiglia, agli Amici (*quelli Veri*), alle Persone Perbene, e a quanti credono nella “Giustizia” Terrena e/o Divina, che avranno la bontà e la pazienza di leggere, sino in fondo, la presente e, a seguire, la “Sentenza Definitiva di Assoluzione”.

E, comunque, perché no (!?!): è anche dedicato ad irriducibili avversari – (o, nel concreto amici/nemici e/o fratelli/coltelli di sempre !?!) – cronicamente pervasi da – ingiustificato né giustificabile in alcun modo, in quanto al limite della irreversibilità – livore e innata ostilità, quasi a livello di odio gratuito allo stato puro, contro tutto e tutti. Per i quali non va sottaciuta la recondita speranza del sottoscritto e cioè: che “proprio quei signori” – che il Buon Dio benedica e protegga sempre – una buona volta, imparino essenzialmente & finalmente a “saper vivere”, evitando di “gioire” delle altrui pene e sventure.

O, peggio ancora, per una (*altrui*) condanna civile e/o penale o, addirittura, per un (*altrui*) semplice “rinvio a giudizio” e/o per un legittimo “avviso di garanzia” che, in ogni caso, tutela l’Indagato.

Fra l’altro, “Quel” Grido Liberatorio, non può non essere dedicato anche a “Uomini & Uomini Politici” – ivi comprese le “immancabili imitazioni”, senza escludere, si capisce, i cosiddetti “politici” dell’ultim’ora – e, forse, più

**marcatamente: a tutti coloro che rivestono Cariche Pubbliche di Responsabilità, di Potere e di Prestigio – (proprio perché loro specifiche determinazioni interferiscono, segnatamente, con la vita degli altri e che, quindi, contribuiscono a “marchiare”) – che non possono né devono, in nessun caso, sentirsi “Dei e/o Padreterni in terra”. Né permettersi di emettere sentenze definitive di condanna – (che non è affatto compito loro ascritto) – senza avere mai avuto, nemmeno quel minimo di sensibilità dettata dal buon senso comune, per levare il culo – (perdonatemi il francesismo) – dalla propria comoda (!?!) poltrona, per effettuare/eseguire i doverosi, quanto indispensabili, accertamenti del caso, anche in capo al mondo. E tanto, non solo per dissipare eventuali dubbi di sorta sopravvenuti ma, soprattutto: al solo fine di ricercare e individuare, con la razionalità dovuta, la Veridicità dei fatti e la Attendibilità degli Atti prodotti. Evitando in tal modo avventate quanto estemporanee “sentenze preconcelte” per presunti – molto presunti – reati che, spesso nei fatti, si sgretolano e si sciolgono miseramente, alla stessa maniera delle montagne di ghiaccio in Antartide.**

**Al riguardo, più nel dettaglio – e che sia ritenuto di sicuro giovamento per tutti, da questa e dall'altra parte della scrivania o barricata che dir si voglia – va ricordato a Dirigenti, Responsabili di Settore, Funzionari, Istruttori Tecnico-Amministrativi e a quant'altri impegnati nel faticoso “Tiro della Pubblica Carretta” quanto segue: 1°)- Non sei un “poliziotto o gendarme” – che dir si voglia – né puoi mai atteggiarti a padrone del vapore o delle ferrovie. Ma, al contrario, sei solo e semplicemente: “Nobile Servitore” della Istituzione che ti ospita e, puntualmente, ti paga – (chiedo umilmente scusa) – ogni fine mese; 2°)- Non sei, né puoi ritenerarti un semplice “gregario” o un “peso al traino” per la Istituzione che ti ospita, ma “Parte Diligente & Attiva” all'espletamento delle tue mansioni, qualunque esse siano, al Servizio della Gente; 3°)- E' buona norma e regola saper “ascoltare” e “leggere le carte” sino in fondo e senza preconcetti di sorta per la soluzione, di volta in volta, del problema sul tavolo; 4°)- E' doveroso, più che opportuno, in caso di dubbi, accertare la verità dei fatti anche mediante controlli, saggi e/o analisi di merito, finalizzati alla soluzione dei problemi e che, comunque, buone norme ed etica, sia morale che professionale, impongono senza se e senza ma; 5°)- Non sei un “Giudice” e, quindi, non sei la “Legge”; 6°)- Non puoi né devi, nemmeno pensare, di emettere sentenze affrettate e preconcelte, di merito, che competono a ben altre Istituzioni e Figure; 7°)- Ciò che esprimi o riferisci**

sono solo e soltanto **“pareri”** e, pertanto, il **“tuo parere”** – se pur dell’Ufficio, che deve essere oggettivo, concreto e mai personale, interessato e/o di parte – vale esattamente quanto il mio o di chiunque altri ti stia di fronte; 8°)- La tua presenza in Ufficio – rispetto dovuto a parte per il ruolo che ricopri, che ti deve essere sempre riconosciuto – è utile – ma non indispensabile – per **“risolvere”** e non per **“ingigantire e/o incancrenire”** i problemi della gente, qualunque essi siano: di natura edilizio-urbanistica, umana, sociale, fiscale, tributaria, eccetera, eccetera; 9°)- Arroganza, supponenza, qualsiasi tentativo di prevaricazione, qualsivoglia atto e/o atteggiamento contrario all’etica e al corretto vivere civile tra persone perbene, ogni altro atteggiamento poco urbano, salvo altro, vanno lasciati al di fuori della porta di ingresso agli Uffici Pubblici che: sono e restano di natura squisitamente Pubblica e, quindi al **“Servizio del Cittadino”**; 10°)- Per **“capire”** – chiedo scusa del **“capire”** – altrui problemi, esigenze e, a volte, anche e persino drammi umani legati al vivere quotidiano: **“Coloro”** che siedono nel Pubblico Ufficio, al di là della scrivania – comoda o scomoda che sia – provino soltanto qualche volta – a parti invertite – a stare al di qua di quella stessa scrivania e vedere l’effetto che fa, non per altro. Punto.

Al di là di quanto detto e dirò nel prosieguo – di cui, come sempre, me ne assumo la piena responsabilità – sull’odierno **“Grido Liberatorio”**, va precisato quanto, qui a seguire, sintetizzato.

Siamo di fronte ad una Sentenza che – a modesto parere dello scrivente – sia nel merito che nella sostanza, ha letteralmente polverizzato, sciolto come neve al sole, sbriciolato gli inconcepibili, quasi insignificanti **“teoremi”** (per niente sostenibili) e/o astruse **“congetture”** (molto poco credibili e altrettanto molto poco tecnico-professionali), così come formulati e sottoscritti proprio dal **“Quarto Servizio, Assetto del Territorio del Comune di Modugno (BA)”** che – in completa autonomia e onestà intellettuale, libero da contaminanti interferenze – **“avrebbe dovuto”** invece, una volta poste a tacere voci e illazioni **“tossiche”** – oltre che segnatamente partigianesche e tendenziose, peraltro incontrollate né controllabili – quanto meno **“ascoltare le ragioni degli altri”**, proprio in considerazione delle canoniche **“Ragioni del Dubbio”**, che l’Ufficio avrebbe **“potuto e dovuto”** avere, prima ancora di esprimersi, senza aver (forse !?!) realmente compreso di cosa si stava davvero discutendo. E, soprattutto, **“leggere”** anche nei dettagli: Elaborati scritto-grafici, Rilievi fotografici, Relazioni Tecniche Edilizio-Urbanistiche e Settoriali-

**Specialistiche, rigorosamente allegare alla più volte tanto “Infangata & Vituperata” Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) Tardiva in Sanatoria – In Atti Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) - Pratica n. 201/2017, Protocollo numero 00218838 del 27-Aprile2017 – Intestata (per chi ancora non lo sapesse) alla legittima proprietaria avente titolo: Signora Magrone Cristina Lucia -**

**E, sempre per “Obbligo Istituzionale”, doverosamente, da ultimo – ma non per questo meno importante, anzi (!?!) – levare il/i proprio/i culo/i – (chiedo scusa ancora una volta, ma ritengo sia proprio inevitabile) dalla/e molto comoda/e (!?!) poltrona/e per accertare in loco, con scienza e coscienza, senza evitare – (anzi, doveva essere ricercato!!!) – il contraddittorio – in quel di Modugno in Provincia di Bari, in Contrada “Sottosomma” e non in Val d’Aosta o in Valtellina in Contrada “Tal dei Tali” o in Località “Pinco Palla” – a mezzo di saggi, prove anche distruttive, controlli, esami, e quant’altro necessario ed occorrente: la verità dei fatti, la autenticità e veridicità di tutto quanto riportato/allegato alla richiamata S.C.I.A. Tardiva in Sanatoria n. 201/2017.**

**Però, ad onor del vero – (per diretta esperienza vissuta e non raccontata) – nulla e, forse, molto meno del nulla di tutto ciò, è stato mai effettuato dall’Ufficio competente e, quel che è peggio, nemmeno dall’Ufficio di Polizia Giudiziaria. Che, con incredibile superficialità – (o, forse, più nel concreto: anche inesperienza e/o incompetenza !?!) – si è limitato a riferire in sede di dibattimento che: i “cosiddetti accerta-menti” sono stati limitati e circoscritti alla semplice, testuale: “consultazione di alcune immagini tratte dal sito Bing Maps” !?!?!? E tanto – attenzione !!! – molto candidamente riferito in un Processo Penale – che non è una passeggiata, né lo è stata, anzi !!! – dove erano in gioco: Vita, Esistenza, Professionalità, l’ “Essere stesso & Futuro” della Persona per un presunto – già ab origine molto presunto !!! – reato di “falso ideologico”, per il quale, il Pubblico Ministero aveva già chiesto in apertura del Processo, testuale: “La condanna di Losole Giuseppe (Rocco) alla pena di mesi quattro di reclusione con concessione delle attenuanti generiche” !?!?!? -**

**Ma scherziamo o veramente coloro che intervengono a vario Titolo nel “Processo Penale”, che uno scherzo non è, anzi (!!!) – in qualità di Testi, di Funzionari di questa o di quell’altra Istituzione, eccetera – molto realisticamente, non fanno o fanno finta di non sapere che: il loro operato determina e/o compromette – (come in questo caso) – in un modo o nell’altro, significativamente la Vita e l’ “Essere” – non di certo il vacuo, scellerato “apparire” a tutti i costi – della**

**“Persona” che “Animale” non è !?! E, comunque, senza offesa, s’intende, per tutti gli Animali !!!**

**Ma come si può mai pensare di poter “gestire”, Uffici Pubblici di tale levatura – (Tecnici, di Polizia Giudiziaria e/o altro) – che hanno l’ “Obbligo Istituzionale” di garantire al “Cittadino” inerme, non assistenzialismo spicciolo, ma solo, soltanto ed esclusivamente: il “Servizio Pubblico” specifico, per l’espletamento del quale, sono puntualmente pagati – (chiedo scusa ancora una volta) – mese per mese, ivi comprese tredicesime, ferie e quant’altro !?! Non dimenticando mai – *leggasi mai* – che il loro operato, la loro dedizione al dovere, di fatto interferisce, molto significativamente con la “Vita” degli altri. Che, come la “Loro Vita” è sacra e inviolabile anche per quel che riguarda sfera familiare di ogni libero cittadino, posizione all’interno della Società Civile, eccetera. “Cittadino” della Repubblica Italiana che, comunque e in ogni caso – anche a fronte di delitti conclamati – è “NON COLPEVOLE” sino a sentenza definitiva di condanna. E ciò, purtroppo – *molto realisticamente e per esperienze vissute in diretta* – non è osservato né garantito proprio dalle stesse Istituzioni: ad un Pubblico Concorso, “*sei marchiato, rifiutato & scartato in partenza*” se hai un “*carico pendente*” o un semplice “*avviso di garanzia*” !?! E tutto questo alla faccia di: Giustizia Sociale, parità di Diritti, Uguaglianza ed Equità, eccetera e, ancora eccetera almeno sino a dopodomani.**

**Ecco qui a seguire – oltre al Dispositivo finale della Sentenza – alcuni stralci sintomatici riguardanti le puntuali, circostanziate e determinanti “Motivazioni” della stessa – alle quali non esistono né possono esserci commenti di sorta che tengano – (Pagina 6 e seguenti della Sentenza sino alla conclusione). E tanto in un Processo Penale – (avviato con Decreto di Citazione in Giudizio del 26-Settembre-2019) – che, di fatto, ha sin qui caratterizzato, nel bene e/o nel male, una singolare quanto raccapricciante – (comunque molto significativa e, se vogliamo, nello stesso tempo, a tratti altrettanto: *avvilente dapprima ed esaltante poi*) – “**Vicenda Umana & Familiare**” – (e poi quant’altro si voglia aggiungere: dal tecnico-amministrativo, al socio-politico e giù di lì) – che, comunque: “**Non Auguro Vivere a qualsivoglia Essere Umano, chiunque esso sia**”. Punto. E, da Persona Civile e Perbene, oltre che da Buon Padre di Famiglia quale sono, mi fermo qui soltanto per carità di Patria.**

*“Appare pertanto evidente – è riportato nelle motivazioni della Sentenza – come, in materia edilizia, con riferimento all’accertamento della preesistente consistenza di edifici crollati, soprattutto se particolarmente antichi, non sussistessero*

*all'epoca della presentazione della S.C.I.A. in sanatoria da parte della Magrone e del Losole "criteri normativamente fissati" o "criteri tecnici generalmente accettati" – (che non esistono ancora oggi - n.d.r.) – tali da ridurre i margini di discrezionalità tecnica sottesi alla verifica richiesta dall'art. 3, comma 1, lett. D), d.P.R. n. 380 del 05-Giugno-2001, essendo piuttosto riscontrabili nel predetto settore, griglie interpretative opinabili e, come tali, discutibili, con conseguente impossibilità di ritenere configurabile alcun profilo di falsità ideologica nelle valutazioni tecniche effettuate dal Losole e recepite dalla Magrone".*

*"A ciò si aggiunga – prosegue la Sentenza nelle motivazioni – che le stesse valutazioni tecniche – che, si ribadisce, l'amministrazione procedente – (il Quarto Servizio, Assetto del Territorio di Modugno, non di Terlizzi - n.d.r.) – ha ritenuto insufficienti e non prive di corrispondenza al vero – non sono state smentite neppure dagli accertamenti successivamente effettuati dalla Polizia Giudiziaria che, secondo quanto riferito in dibattimento dal teste (Sig.....), si è limitata a consultare alcune immagini tratte dal sito Bing Maps (acquisite al fascicolo in dibattimento). La cui qualità, non particolarmente nitida, non consente di ritenere falso quanto dichiarato dagli imputati in merito all'esistenza, prima della ristrutturazione, del tracciato delle mura perimetrali delle parti crollate". Circostanza, quest'ultima che, invece emerge sia dalle dichiarazioni del teste a discarico (Sig.....), sia dalle dichiarazioni del teste a discarico (Ing.....), esperto nel campo dell'ingegneria sismica applicata alle strutture storiche murarie e autore di due sopralluoghi sul complesso rurale oggetto di ricostruzione, (.....)".*

*"Le considerazioni sin qui esposte – conclude la Sentenza nelle Motivazioni – valide tanto per le valutazioni tecniche riportate nella S.C.I.A. in Sanatoria di cui al capo A) dell'Imputazione, quanto per le valutazioni tecniche sottese alla dichiarazione di atto di notorietà di cui al capo C) dell'Imputazione – impongono pertanto la adozione di una pronuncia di assoluzione di entrambi gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti ai predetti capi per : insussistenza dei fatti ivi contestati, non essendo ravvisabili nelle menzionate valutazioni di natura tecnica, alcun profilo di falsità ideologica".*

**"P.Q.M." – il Giudice monocratico Dottoressa Luna Calzolaro – "Visto l'art. n. 530 del c.p.p., assolve Losole Giuseppe (Rocco) e Magrone Cristina Lucia dai reati rispettivamente ascritti ai capi a) et c) perché il fatto non sussiste". - Bari, 12-12-2023 -**

**Sempre e comunque in tema con il più volte richiamato "Grido Liberatorio" di cui in apertura, va subito chiarito quanto segue: siamo di fronte ad una "Sentenza**

**Definitiva di Assoluzione”** che, in ogni caso, non può né deve passare inosservata. Anzi !?!

Una **“Sentenza Definitiva”, “Passata in Giudicato”** con Formula Piena – chiara, esplicita oltre che inattaccabile sotto ogni profilo – **“perché il fatto non sussiste”**, quale pubblica/ufficiale certificazione della Innocenza di mio Figlio Giuseppe (Rocco), prima come Persona Perbene e poi come Architetto Libero (*molto libero*) Professionista. Al quale, comunque e da sempre, insisto nel dire e raccomandare che nella Vita, a fasi alterne, si può **“perdere”** ma anche **“vincere”**, però: a)- **“perdere sì”** ma mai arrendersi o avvilitarsi più di tanto; del resto **“muore dentro”** soltanto chi smette di combattere; b)- **“vincere sì”**, ma mai – *leggasi mai* – **“stravincere né umiliare e infierire sull’avversario o sul tuo peggior nemico”**, chiunque esso sia.

Del resto, nel caso specifico, la migliore risposta a tutte le affettuosissime **“Umane Benevolenze”** o, più esattamente **“Umane Cattiverie !?!”** – (*come dicono e sostengono i maligni cronici di Piazza e di Palazzo !?!*) – sin qui gratuitamente consumate nei confronti di mio Figlio – (*comunque la busta era indirizzata a Giuseppe Rocco Losole, ma lettera e contenuto erano diretti al di lui padre - Pierino per tutti - cioè al sottoscritto*) – è proprio la Sentenza qui allegata. Quale replica, del resto incontestabile, a fronte di **“quell’ elegantissimo & raffinatissimo”** – (*o, sarebbe più appropriato: “molto poco elegante e molto poco raffinato” come i più pettegoli sostengono !?!*) – tentativo di **“chiedere & suggerire”** con **“esemplare ed edificante”** oltre che con **“luminosa & illuminante”** – (*forse sarebbe più corretto: “molto ambigua & molto malcelata”, come da sempre sostengono i più furbi e perversi di Città*) – **“pubblica esigenza inquisitoria”** – (*quasi da Santa, Santissima Inquisizione !?!*) – alle Istituzioni competenti, per materia e territorio se, testuale:

**\* “E’ stata contestualmente deferita all’Autorità Giudiziaria la posizione del tecnico di parte in ordine all’eventuale falsa asseverazione dei dati e notizie riportati nella relazione che accompagna la segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 27-04-2017 ?” -**

Veramente un **“legittimo oltre che singolare quanto nobilissimo suggerimento”**, da Antologia Forense, presentato sotto forma di: innocua (*o il termine più appropriato sarebbe: “violenta & rabbiosa all’olio di vetriolo”, come dicono in giro i più informati malandrini di Città !?!*) richiesta di resa dei conti, quasi di **“Jihadista”** memoria – (*sempre come i cattivi malpensanti di Città e dintorni affermano !?!*).

Un **“peculiare, sublime atteggiamento”**, da manuale della **“Giustizia”** – (*oppure tipicamente: “da infami”, come i più*

*maliziosi e sospettosi di Città sostengono !?!) – a tutela e salvaguardia dell'intera Città di Modugno & Dintorni !?! Fra l'altro un “Suggerimento-Atteggiamento” proposto ed inoltrato, molto probabilmente, con congenito spirito autoassolutorio – al limite del sublime, del metafisico – proprio da parte di chi nella vita “ritiene e/o riterrebbe”, in scienza e coscienza, di non aver mai commesso: errori e/o reati di sorta né, tantomeno, avrebbe da rimproverarsi alcunché. Anzi !!! Potremmo, addirittura, trovarci di fronte ad una quasi certa “beatificazione in vita”, con tanto di aureola vera e, non di certo, di capelli biondi sul capo.*

*Si tratta, per la verità, di una cosiddetta “richiesta” e/o “suggerimento”, che la dice tutta e sino in fondo su una vicenda – autenticamente umana che, con la politica centrerebbe come i cavoli a merenda – solo e semplicemente squallida – (ma di uno squallore più unico che raro, come affermano i più maligni sparsi sul territorio !?!) – che, alla fine della fiera – e, guarda caso: che grande fiera ha sin qui animato !?! – ha prodotto – (molto maldestramente oppure maldestrorsamente che dir si voglia o, ancora, come la raccontano dall'altra parte della barricata: molto, ma molto, tanto malsinistrorsamente !?!) – soltanto danni alle Cose, alle Persone, alle Istituzioni e al Territorio. E, in qualche caso – più nel concreto: in diversi casi – ha compromesso, se non lacerato – (forse anche in modo del tutto irreversibile !?!) – persino i rapporti umani.*

*Del resto proprio la molto “rusticana & paesana” vicenda di “trullesca, trullallera o trullallesca” memoria – suonata, cantata e ballata nel maso chiuso tra Palazzo Santa Croce e chissà quali recondite stanze illuminate di immenso e, peraltro, da ostentati atteggiamenti da radical-chic, di Oxfordiana provenienza ma, pur sempre, di carbonaresca memoria – forse – malanni a parte – potrebbe – (molto ipotetico e molto condizionale) – anche aver contribuito – (casualmente !?!) – a “segnare” in qualche misura e ad “accompagnare, molto cordialmente e amorevolmente, a miglior vita” una intera Famiglia.*

*E, fortuna che, l'unico superstite – (il giovane Paolo Magrone) – che, nel volgere di pochi anni, ha perso i suoi affetti più cari – (la Madre Cristina prima, lo zio Mino poi e, a completare il quadro, lo zio Nicola) – ha “ascoltato” sino in fondo il mio suggerimento da buon padre di Famiglia quale ritengo essere – e, di certo, non da scellerato guastafeste o guerrafondaio, ma da semplice guida o cosiddetto “mentore del Magrone Sindaco”, come da qualcuno profferito in tempi non sospetti, con acredine e smisurata perfidia – e cioè: nonostante le buone/indubbie oltreché fattuali/concrete possibilità di mantenere in vita il “Piccolo Trullo e l'Area*



**Cortilizia adiacenti al Grande Trullo” – per tutti gli anni a venire, s’intende – al fine di evitare l’ulteriore logorio fisico, psichico e morale – per una vicenda che non ha mai arricchito nessuno, anzi !!! – la “rimozione” dell’ “ingombro” – forse più nel concreto meglio definibile come “Oggetto di innato & autentico Livore & Invidia !?!” – era e, nella realtà, si è rivelata – (ho ritenuto e ritengo) – la soluzione unica del caso.**

**Bontà sua, Paolo Magrone, seppur a malincuore, ha accettato il mio personale ma altrettanto accorato e passionato suggerimento. Del resto, in tal senso, ha riacquisito, sin da subito, quello stato di “tranquillità interiore smarrito” che, purtroppo, gli era crudelmente venuto a mancare nel giro di pochi anni.**

**Anche se, nella realtà – tutti hanno perso & vinto nello stesso tempo: se non altro tempo, fiato e/o ...., qualcos’altro e/o forse molto di più che, allo stato, non è in alcun modo commisurabile in vil denaro – chi ha veramente “perso la guerra” – a mio modestissimo parere – è stato “un incolpevole” e cioè: “Il Territorio di Modugno (BA) in Contrada Sottosomma”. Infatti, da quelle parti, è stato letteralmente raso al suolo, spazzato dalla carta geografica: un “Raro Esempio di Architettura Rurale e Rupestre”, di cui il Territorio di Modugno (BA), molto orgogliosamente, avrebbe continuato a vantarne la esistenza e, guarda caso, a spese del singolo cittadino e, giammai, della collettività.**

**Un insediamento Rurale-Rupestre che – considerate le ridottissime dimensioni – una “masseria” non era né lo è mai stata e che, ad oggi, è possibile “ammirare” sotto il profilo Rurale, Rupestre & Architettonico, soltanto “leggendo”: gli Elaborati scritto-grafici, i Rilievi fotografici e le Relazioni Tecniche Edilizio-Urbanistiche e Settoriali-Specialistiche, rigorosamente allegate alla richiamata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) Tardiva in Sanatoria – In Atti S.U.E. - Pratica n. 201/2017, Protocollo n. 00218838 del 27-Aprile2017. Elaborati che, nel complesso, molto probabilmente, l’Ufficio – al secolo il S.U.E. – Quarto Servizio, Assetto del Territorio di quell’epoca, del Comune di Modugno e non di Andria o di Barletta – “non ha mai letto” (!?!) e/o “non ha mai voluto leggere” (!?!) con l’Attenzione e gli Approfondimenti che il caso specifico richiedeva. “Attenzione & Approfondimenti” che andavano eseguiti anche con peculiari sopralluoghi in campagna che – al di là o al di qua di ogni ragionevole dubbio – nemmeno per sbaglio sono mai stati – volutamente !?! – effettuati e, forse, nemmeno mai programmati. E tutto ciò nonostante le continue e reiterate richieste e sollecitazioni in tal senso, per evitare lo “scempio” Architettonico et Edilizio-**

Urbanistico derivato che, quasi certamente (!?!), era stato studiato e pianificato a tavolino (!?!).

In ogni caso, come le esperienze, se pur amare, della Vita insegnano non va dimenticato che: **Raglio d'Asino e Gracchio di Cornacchia non sono mai saliti in Cielo. Punto.**

A proposito di insana quanto congenita **“Umana Cattiveria”** in genere – (nei casi più ricorrenti, patologicamente inspiegabile né giustificabile in alcun modo e, molto probabilmente, al limite del ricovero al più vicino reparto di neuro-psichiatria) – che, spesso e volentieri, non ha limiti di sorta e produce solo e soltanto danni.

Non avrei mai immaginato – anche se il sospetto poi si è rivelato in tutta la sua fondatezza – che proprio **“quella insana quanto congenita Cattiveria Umana”** in genere – manifestata & consumata nei confronti di mio Figlio – fosse così tanto diffusa, radicata e praticata – nei casi più ricorrenti da insospettabili e nemmeno immaginabili – proprio da abituali e assidui frequentatori di **“affaristiche Congreghe”**, (di certo non di salute pubblica) **e/o di “bigotte Sagrestie”** (affette da banale, esiguo ed equivoco “clericalismo”, inteso come modo negativo e deviante di concepire il Clero) – per niente raccomandabili. Anzi !!! E, addirittura, da pseudo intellettuali (nel concreto: intellettualoidi dell'ultim'ora), abituali arrampicatori sociali – della specie e qualità peggiore – partecipanti – nel tipico atteggiamento da provetti sciacquatughe, di fariseistica memoria – persino al Divino Sacrificio Domenicale e di tutte le Feste Comandate !?!

**“Umana Cattiveria”** – che, spero veramente, da **“Laico Credente & Liberal Socialista Riformista”** avanti lettera, quale sono sempre stato e sono: non si ritorca mai contro gli stessi nostri illustri **“Detrattori ante litteram”** – o contro i loro Congiunti. E, soprattutto, contro i di loro Figli. **Che sono e devono restare sacri e inviolabili e, in ogni caso, al di là e al di fuori di tutte le competizioni e angherie dei cosiddetti o sedicenti e/o secrecenti “grandi” !!!** - **“Grandi” e, dde ché !?! Dde sole stronzate !?! Dicono dalle parti di Roma Capitale !!!**

Evidentemente, forse a più di qualcuno, decisamente, sfuggono alcuni concetti di **“Sana” Vita Quotidiana**. Molto probabilmente, in genere, non sanno che:

\* **Nella Vita** – come ho già avuto modo di affermare in altra circostanza – la **“pista”** più importante e significativa è quella che conduce all' **“Essere Umano”**; altre piste, se pur più agevoli, portano al nulla, al nulla assoluto -

**\* Nella Vita i soldi ti arricchiscono e basta. Ma solo e soltanto il “Rispetto” dell’ “Essere Umano” – per quello che è e, non per quello che vorresti fosse – la “Educazione innata” e, soprattutto, la “Umiltà”: Ti fanno prima “Uomo” e poi “Signore”. D’altro canto la “Verità” è anche un’altra: “Signori dentro” si nasce ma, “Uomini” lo si diventa sul campo giorno per giorno -**

**E, per quel che mi riguarda – molto ma molto immodestamente, come direbbe l’immortale, il divino Totò – “Signore dentro lo nacqui” e “Uomo” lo sono diventato sul campo, in trincea, tutti i santi giorni e lo sarò sino alla fine. E, tutto ciò, unitamente ai miei Predecessori, ai miei Successori in vita e, persino, a quelli che verranno. E ciò in considerazione del fatto che: “Lo Spirito dei Morti, degli Antenati sopravvive nella Memoria e nel Ricordo dei Vivi”.**

**Per quel che riguarda “Altri”, invece, non saprei né posso esprimermi in tal senso. Anzi, me ne guarderei molto bene. Ad ogni modo, più in generale e nel concreto, vale un principio sacrosanto secondo il quale, se non hai le “doti & virtù” di cui prima – e cioè: Rispetto dell’ “Essere Umano”, “Innata Educazione” e, soprattutto “Umiltà”, quella vera non quella ostentata – nonostante la quantità di soldi di cui potresti anche disporre, resti e resterai comunque e sempre un : “Asociale Pezzente & Pidocchioso oltre che Meschino & Miserabile Morto di Fame dentro”.**

**E tutto ciò Senza offesa, s’intende: per i “poveri veri”, i quali vivono il loro stato senza schiamazzi e con tanta umiltà e innata dignità; e per i “pidocchi” che anch’essi, come esseri viventi, hanno il sacrosanto diritto di esistere.**

**D’altronde – a parte più approfondite analisi di merito per specie e qualità – l’intera Umanità si caratterizza, qualifica e identifica in tre categorie fondamentali di cui qui a seguire.**

**E, pertanto, basta scegliere – in gran segreto, si capisce, riflesso allo specchio nel chiuso del cesso di casa – la propria collocazione più idonea e confacente alle proprie – legittime, sacrosante et personalissime – tendenze e peculiarità, legate al proprio “io”, però riflesso nella Società di cui pretendi e/o ritieni di far parte.**

**a)- Uomini & Signori – Una Categoria questa, silenziosa, senza fronzoli, che evita e rifugge urla e schiamazzi e che, purtroppo, è in via di estinzione -**

**b)- Ominicchi, Quaquaraquà & Mezze Calzette – (che sognano ancora invano di diventare Calzette Intere) – ivi compresi Affaristi & Tangentisti, Trafficanti e Traffikini &, ....., tanto, ma tanto altro – Una Categoria questa, purtroppo, in continua crescita ed evoluzione, ovviamente, “nel & per” il peggio del peggio assoluto -**

c)- Imbecilli & Paracarri, Avvoltoi & Sciacalli, Carogne & Cialtroni, Scellerati & Ipocriti finti/falsi fondamentalisti di comodo e ad orologeria, Arroganti & Supponenti in tutto & per tutto & d'ogni età – E' proprio questa la Categoria della specie peggiore che si manifesta, il più delle volte, sotto mentite spoglie e, fra l'altro, camuffata dal falso perbenismo specifico – *guarda caso !?!* – tipico di certi frequentatori di Congreghe malefiche e di falsi, quanto ipocriti, consumatori assidui e abituali, del Divino Sacrificio domenicale e di tutte le Feste comandate per tutto l'anno.

E questo è quanto Signore e Signori tutti – senza esclusione e/o eccezione alcuna e, soprattutto, senza rancore nemmeno per chi, di sicuro, *“bene non me/ce ne vuole”* – che saluto e, in ogni caso, ringrazio per aver avuto la bontà e la pazienza di leggermi sin qui e, credo, oltre e sino in fondo.

Modugno (BA), addì 25-Aprile-2024

Pierino Los -

P.S. – Non sarà data risposta alcuna e nemmeno cenno e/o riscontro di avvenuta visione a – (*anzi, da ora per allora, si intendano amorevolmente restituiti al/ai mittente/i*) – commenti e/o cosiddetti *“messaggi di sola facciata”* che dovessero pervenire da parte di chi e/o di coloro che: sanno di non poter profferire parola o sillaba alcuna sull'argomento trattato. D'altra parte, *“proprio lor signori”* – uno per uno, nome per nome, cognome per cognome – non possono non sapere ciò che anche *“marciapiedi & paracarri”* sanno dalle nostre parti: chi sono, dove dimorano, quale è il loro habitat naturale & preferito, da quale scala di sapone (*molto scivolosa*) discendono e, ..... - E, in ogni caso, gli *“scemi per natura o per scelta”* in genere – dai quali è, praticamente, quasi impossibile difendersi – vadano a *“recitare la parte degli scemi in assoluto”* da qualche altra parte nel mondo.

E, giusto per concludere, caso mai qualcuno, per presunta *“lesa maestà e/o per altro”* possa sentirsi e/o ritenersi offeso per tutto quanto sin qui riportato, chiedo sin da subito *“umilmente scusa e a capo chino”*.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giorno dodici del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre  
il Giudice monocratico Dott.ssa Luna Calzolaro presso il

**TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE PENALE**

con la presenza del P.M. Mazzoli (v.p.o.) e con l'assistenza del  
cancelliere Gianfranco Mastrangelo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**nella causa penale di primo grado**

**contro**

**LOSOLE Giuseppe**, nato a Modugno il 24.07.1978, ivi residente alla via Le  
Lamie n. 30, libero, già presente, non comparso, difeso di fiducia dall'avv.  
Errico Rinella, presente;

**MAGRONE Cristina Lucia**, nata a Cirimo Apula il 24.07.1949, deceduta,  
difesa di fiducia dall'avv. Errico Rinella, presente;

**imputati**

*in ordine ai seguenti reati:*

**LOSOLE Giuseppe, MAGRONE Cristina Lucia**

a) 110, 483 c.p., perché, in concorso tra loro, il primo quale tecnico incaricato  
con riferimento ad intervento edilizio di fedele ricostruzione parziale, la  
seconda quale proprietaria committente, redigevano SCIA tardiva in sanatoria  
n.ro 21838 falsa, perché qualificava l'intervento operato quale "ristrutturazione  
edilizia", pur in assenza del requisito prescritto dal DPR 380/2001 e cioè la  
possibilità di accertarne "la preesistente consistenza" ed in contrasto con il  
contenuto del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot  
10911 del 24/12/2015 che prevede per la qualificazione di ristrutturazione  
edilizia, la preesistenza del manufatto da ristrutturare.  
In Modugno il 27/4/2017

**MAGRONE Cristina Lucia**

b) 181 D.Lvo 42/2004 in relazione all'art. 44 lettera c) del DPR 380/2001, per  
aver realizzato opere edilizie, su beni paesaggistici nella zona agricola di  
salvaguardia ambientale del Comune di Modugno (p.lle 1007/1078/1079 fg.  
28), consistenti in particolare nella ricostruzione dell'antico insediamento  
rurale-rupestre in conci di pietra calcarea adibito a ricovero e stazionamento

N. 1988/2018 R.G.P.M.

N. 3886/2019 R.G. Trib.

N. 7064/23 Reg. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 14-12-23

TRASMESSA AL P.G. 14/12/23

COMUNICATA IL \_\_\_\_\_

Appello o ricorso per cassazione

il \_\_\_\_\_

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il \_\_\_\_\_

Trasmesso estratto al contumace

il \_\_\_\_\_

notificato il \_\_\_\_\_

SENTENZA IRREVOCABILE

il \_\_\_\_\_

Scheda per \_\_\_\_\_

redatta il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Camp. Penale

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

N.Rep. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Mod. 71 M.E.

Atti Giud. del \_\_\_\_\_

Art. N. \_\_\_\_\_ Mod. 9

Camp. Civ. N. \_\_\_\_\_

Comunicazione ex art.27 reg.es.

cpp il \_\_\_\_\_

**LOSOLE Giuseppe, MAGRONE Cristina Lucia** indagati per il reato p. to dagli artt.

a) 110, 483 c.p., perché, in concorso tra loro, il primo quale tecnico incaricato con riferimento ad intervento edilizio di fedele ricostruzione parziale, la seconda quale proprietaria committente, redigevano SCIA tardiva in sanatoria n.ro 21838 falsa, perché qualificava l'intervento operato quale "ristrutturazione edilizia, pur in assenza del requisito prescritto dal DPR 380/2001 e cioè la possibilità di accertarne "la preesistente consistenza" ed in contrasto con il contenuto del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot 10911 del 24/12/2015 che prevede per la qualificazione di ristrutturazione edilizia, la preesistenza del manufatto da ristrutturare.

In Modugno il 27/4/2017

**MAGRONE Cristina Lucia** indagata per il reato p.to dall'art.

b) 181 D.Lvo 42/2004 in relazione all'art. 44 lettera c) del DPR 380/2001, per aver realizzato opere edilizie, su beni paesaggistici nella zona agricola di salvaguardia ambientale del Comune di Modugno (p.lle 1007/1078/1079 fg. 28), consistenti in particolare nella ricostruzione dell'antico insediamento rurale-rupestre in conci di pietra calcarea adibito a ricovero e stazionamento di persone, animali ed attrezzi agricoli- in assenza della prescritta autorizzazione e dei pareri previsti dalla legge.

In Modugno accertato nell'aprile 2017

**MAGRONE Cristina Lucia** indagata per il reato p.to dall'art.

c) 483 c.p., 76 DPR 445/2000, perché nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata al Comune di Modugno per il prosieguo dell'iter istruttorio della SICA tardiva in sanatoria di cui ai capi a) e b), rilasciava dichiarazione mendace attestando, contrariamente al vero, la preesistenza degli immobili (costituiti da: corpo B-corte area cortilizia; corpo C-trullo piccolo; corpo "D - pergola-area a portico) successivamente ultimati.

In Modugno il 27/7/2017

di persone, animali ed attrezzi agricoli- in assenza della prescritta autorizzazione e dei pareri previsti dalla legge

In Modugno accertato nell'aprile 2017

**MAGRONE Cristina Lucia**

c) 483 c.p., 76 DPR 445/2000, perché nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata al Comune di Modugno per il prosieguo dell'iter istruttorio della SICA tardiva in sanatoria di cui ai capi a) e b), rilasciava dichiarazione mendace attestando, contrariamente al vero, la preesistenza degli immobili (costituiti da: corpo B-corte area cortilizia; corpo C-trullo piccolo; corpo "D - pergola-area a portico) successivamente ultimati.

In Modugno il 27/7/2017

- Persona offesa: Comune di Modugno.

### Conclusioni delle parti

- **P.M.:** non doversi procedere nei confronti di Magrone Cristina Lucia per essersi i reati estinti per morte del reo; condanna di Losole Giuseppe alla pena di mesi 4 di reclusione con concessione delle attenuanti generiche.
- **Difesa:** per Magrone Cristina Lucia, restituzione degli atti al pubblico ministero ai fini dell'archiviazione essendo la stessa deceduta prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio; per Losole Giuseppe, assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, in subordine assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 26.09.2019 il pubblico ministero presso il Tribunale di Bari citava a giudizio gli imputati Losole Giuseppe e Magrone Cristina Lucia in relazione ai reati di cui in epigrafe.

All'udienza del 07.01.2020 il giudice dava atto del decesso di Magrone Cristina Lucia in data 02.03.2019 (come attestato da certificato del Comune di Modugno); accertata la regolare costituzione delle parti, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove richieste. Il processo veniva quindi rinviato al 29.09.2020.

All'udienza del 29.09.2020 veniva escusso il teste Oricchio Giovanni (polizia giudiziaria). Il pubblico ministero rinunciava all'audizione degli ulteriori testi a carico e il giudice ne revocava l'ordinanza ammissiva. Il pubblico ministero produceva i documenti meglio indicati a verbale. Il processo veniva quindi rinviato al 14.09.2021.

All'udienza del 14.09.2021 il processo veniva rinviato al 05.04.2022 per impedimento del giudice.

All'udienza del 05.04.2022 il processo veniva rinviato al 17.01.2023 per impedimento del giudice.

All'udienza del 17.01.2023 le parti prestavano il consenso all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove. Si procedeva quindi all'escussione del teste a discarico Simone Lucia Annunziata e, successivamente, all'esame dell'imputato Losole. Il giudice revocava l'ordinanza ammissiva dell'audizione del teste a discarico Losole Pietro in quanto divenuta superflua. La difesa rinunciava all'audizione del teste a discarico Battista Michele e il giudice ne revocava l'ordinanza ammissiva. Il processo veniva quindi rinviato al 12.09.2023.

All'udienza del 12.09.2023 venivano escussi i testi a discarico Magrone Paolo e Colapietro Domenico. Il processo veniva quindi rinviato al 12.12.2023.

All'udienza del 12.12.2023 la difesa produceva i documenti meglio indicati a verbale. Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti discutevano il processo, concludendo come da verbale, e il giudice pronunciava la seguente sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Le acquisizioni processuali impongono l'assoluzione di Losole Giuseppe e Magrone Cristina Lucia dai reati di falso ideologico loro rispettivamente ascritti ai capi a) e c) dell'imputazione perché il fatto non sussiste.

Invero, in tema di configurabilità del delitto di falsità ideologica in riferimento a valutazioni di natura tecnica, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare quanto segue: "[...] i "fatti" esprimono un concetto ontologicamente diverso dalle "valutazioni", per cui è necessariamente conseguenziale il quesito se le dichiarazioni "valutative", al pari di quelle "dispositive", siano punibili soltanto in relazione alle premesse fattuali (eventualmente false) oggetto di valutazione o la rilevanza penale possa correlarsi alla violazione dei criteri che disciplinano la discrezionalità tecnica. Questa Corte ha da tempo affermato che anche i "giudizi di valore" possono non essere veritieri così come gli "enunciati di fatto", pur sempre, però, in contesti che implicino l'accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi. Si è infatti evidenziato che in tali contesti gli enunciati valutativi assolvono una funzione informativa e possono pertanto dirsi veri o falsi: «...la valutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione, sebbene l'ambito di una sua possibile qualificazione in termini di verità o di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di specificità e di elasticità dei criteri di riferimento» (Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999, Andronico ed altri, in motivazione). [...] In applicazione degli stessi principi, questa Corte ha ulteriormente precisato che è configurabile la condotta di falso di enunciati valutativi solo se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 26867201). Quindi si è definitivamente affermato un importante limite al giudizio di rilevanza del falso valutativo ovvero quello dei "criteri normativamente fissati o dei criteri tecnici generalmente accettati". È evidente, però, che tali principi possono essere messi in crisi nei casi in cui le "griglie interpretative" risultano essere opinabili e, come tali, discutibili; ciò si verifica in tutti i casi in cui il settore tecnico o scientifico coinvolto non abbia ancora elaborato criteri ricognitivo - interpretativi consensualmente ed univocamente accettati all'interno della comunità di riferimento" (Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 18521 del 13.01.2020).

Nel caso di specie, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che in data 27.04.2017 la Magrone (in qualità di proprietaria committente) e il Losole (in qualità di "tecnico rilevatore dello stato di fatto dei luoghi" nonché di "incaricato alla esecuzione di rilievi plano-volumetrici, fotografici e scritto-grafici dello stato di fatto dei luoghi") presentavano presso lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Modugno la S.C.I.A. in sanatoria n. 201/2017, prot. generale n. 0021838, "inerente la regolarizzazione urbanistica relativa all'intervento di ristrutturazione edilizia dell'immobile urbano-rurale e rupestre ubicato in territorio di Modugno (BA) in contrada "Sottosomma" sulla vecchia strada vicinale Balsignano - consistente in: fedele ricostruzione parziale dell'antico insediamento rurale/rupestre in conci di pietra calcarea



adibito a ricovero e stazionamento di persone, animali e attrezzi agricoli", facendo espresso richiamo all'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

- Alla presentazione della suddetta S.C.I.A. in sanatoria faceva seguito in data 27.06.2017 una prima richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio tecnico del Comune di Modugno, avente ad oggetto, tra le altre cose, "documentazione scritto grafica e/o fotografica necessaria ad accertare in base a riscontri documentali ed elementi certi la preesistente consistenza, dal momento che agli atti di questo Ufficio non risulta alcun titolo edilizio che dimostri lo stato dei luoghi (art.3 c.1 lettera D del DPR 380/01 s.m.i.)".
- A tale richiesta di integrazioni la Magrone e il Losole fornivano riscontro in data 27.07.2017, mediante produzione di una relazione tecnica (firmata dalla Magrone ma recante il timbro del Losole con sigla, allegata a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sempre a firma della Magrone) dal titolo "Relazione descrittiva e illustrativa dell'insediamento rurale/rupestre inerente la "preesistente consistenza" rapportata allo stato di fatto ed ai riscontri fotografici", con il seguente contenuto: "Il corpo B - Corte-Area cortilizia [...], il Corpo C- Trullo piccolo [...] ed il corpo D Pergola-Area a portico [...] sono stati edificati prima dell'entrata in vigore della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 e prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967. [...] La ristrutturazione con la stessa volumetria preesistente e con gli stessi contenuti e peculiarità tecnico-strutturali è avvenuta sulla base di dimensioni plano-altimetriche e volumetriche determinate dalla giacitura dell'esistente piano di fondazione, dalle caratteristiche tecnico-strutturali del corpo A - Trullo grande (integro rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali) e di altri trulli presenti nella zona, come attestato dalla relazione paesaggistica (redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005) e dalla relazione tecnica generale - descrittiva - illustrativa che correda la "segnalazione certificata di inizio attività" tardiva (ai sensi del D.P.R. n. 380/2001). [...] La ristrutturazione con la stessa volumetria preesistente e con gli stessi contenuti e peculiarità tecnico-strutturali del "Corpo C- Trullo piccolo", ripristinato e recuperato rigorosamente in conci in pietra posati a secco ed incastrati secondo l'antica tradizione, è stata possibile grazie ad alcuni elementi fondamentali e chiaramente leggibili quali le tracce lasciate sul terreno e sulla proprietà nel corso degli anni. In particolare la ristrutturazione è avvenuta sulla base di dimensioni plano-altimetriche e volumetriche determinate dalla giacitura dell'esistente piano di fondazione, conservatosi integro rispetto alla forma, alla consistenza e alle caratteristiche tecnico strutturali, nonostante l'azione degli agenti atmosferici, l'accumulo di depositi incoerenti e la presenza diffusa di microrganismi vegetali". A supporto di quanto affermato in merito alla preesistenza del descritto complesso rurale (e in particolare del trullo di dimensioni più ridotte), i dichiaranti allegavano alla predetta relazione integrativa alcune immagini aeree del sito interessato, provenienti dall'Istituto Geografico Militare e risalenti agli anni 1847, 1973 e 1974, utili all'individuazione visiva della sagoma (seppur sfocata, per stessa ammissione dei dichiaranti) dei manufatti rupestri oggetto di successiva ricostruzione. La relazione in commento veniva infine corredata da un ulteriore elaborato tecnico a firma dell'ingegnere Simone Lucia Annunziata (non presente tra i documenti acquisiti al fascicolo per il dibattimento ma richiamata nei passaggi fondamentali dal successivo provvedimento di improcedibilità della S.C.I.A. in sanatoria), recante le seguenti precisazioni: "[...] lo stato di abbandono da svariati anni aveva provocato implodere del trullo piccolo e delle mura della corte esterna con il conseguente allontanamento delle pietre per svariati utilizzi all'interno della proprietà, motivo per il quale nelle foto satellitari non di antica fotogrammetria non si rileva chiaramente la linea delle forme dei corpi in pietra a secco, a causa degrado dovuto all'azione degli agenti atmosferici, l'accumulo di depositi incoerenti e la presenza diffusa di

microrganismi vegetali, forme e perimetri chiaramente desumibili dalle rilevazioni aeree certificate dei primi anni 40 - 50".

● La menzionata documentazione integrativa non veniva tuttavia ritenuta esaustiva dall'amministrazione procedente, che in data 04.09.2017 formulava una seconda richiesta di integrazione, motivata nei termini di seguito riportati: "Richiamato integralmente il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 10911 del 24/12/2015, espresso a seguito della richiesta formulata dalla Regione Lazio in merito all'esatta interpretazione cui attenersi per gli interventi di ripristino di un edificio alla luce delle modifiche all'art. 3, comma 1 lett. d), del D.P.R. n. 380/2001 ad opera del D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, con il quale è stato chiarito che: "... la preesistente consistenza è rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), ovvero è dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito; in caso contrario di insussistenza di tale requisito non sarà possibile applicare l'art 3 comma 1 lett. d) del DPR n. 380/2001, e l'intervento edilizio su "ruderi" dovrà essere considerato di nuova costruzione... Per gli edifici più antichi, soccorre ogni altro documento utile a descrivere la situazione edilizia. La ricostruzione della volumetria, deve essere "tecnicamente verificabile (in quanto fondata su parametri oggettivi) e non impraticabile" (Consiglio di Stato sent. N. 5791/04)"; Considerato che dalle foto aeree e dalla documentazione prodotta, agli atti della pratica, non si evincono elementi certi ed oggettivi tali da consentire la verifica della preesistente consistenza del "trullo piccolo" e dell'area cortilizia quali dimensioni certe, così come richiesto dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 e meglio specificato nel condivisibile parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 3/2016; Tenuto conto degli effetti sostanziali connessi alla qualificazione dell'intervento, risulta evidente che, come precisato dalla Corte di Cassazione, il sistema in vigore esclude che si possa ricorrere a fonti non documentali o comunque prive dei caratteri di certezza e verificabilità e che l'utilizzazione del termine "consistenza" inevitabilmente include tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio preesistente senza possibilità che la verifica possa essere rimessa ad apprezzamenti meramente soggettivi; Per quanto sopra si assegna il termine ultimo di 10 giorni, dal ricevimento della presente, per produrre documentazione probatoria che dimostri in modo incontrovertibile ed oggettivo le dimensioni planimetriche e volumetriche e le caratteristiche degli immobili preesistenti oggetto di intervento (vedi Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 11/11/2015 n. 45157). Decorso inutilmente tale termine verrà emesso il provvedimento di improcedibilità della SCIA in oggetto".

● A tale ulteriore richiesta di integrazione il Losole forniva riscontro in data 15.09.2017, producendo un'apposita relazione tecnica in cui spiegava quanto segue: "Sulla consistenza, a riscontro che la preesistente corrisponde all'attuale stato di fatto, sono state compiute delle indagini tecniche diagnostiche sulla composizione materica degli elementi lapidei preesistenti al piede basamentale delle soluzioni murarie portanti verticali del trullo piccolo in raffronto con quanto ubicato sul trullo grande. In particolar modo al fine di determinare se il campione di pietra di trullo piccolo e pietra di trullo grande avessero o meno la stessa provenienza è stata effettuata un'analisi FT-IR dei due campioni per poi confrontare segnali degli spettri ottenuti. Dal confronto degli spettri, come da documentazione alla presente allegata si asserisce che posizione, forma ed intensità dei segnali per i cinque campioni sottoposti ad analisi è la stessa con uno scarto di +/- 5 cm-1, pertanto i campioni presentano la medesima composizione con prevalenza di "Calcite" e tracce di altri composti in percentuale nettamente minore. A ciò si aggiunga che uno studio stereotomico degli apparecchi murari e relativi filari tra trullo piccolo nella parte basamentale e trullo grande sanciscono su di una superficie di 1mq un rapporto di prevalenza di circa 80% di materiale lapideo e del 20% per singoli giunti, confermando la medesima esecuzione operativa da parte della medesima

maestranza. Tutto ciò consente di affermare che le soluzioni murarie di fondazione del trullo piccolo siano contermini temporalmente a quanto presente nel trullo grande e certamente risalenti a ben prima il 1967". A supporto di quanto affermato, il dichiarante trasmetteva anche la relazione inerente alle citate analisi sui campioni di pietra.

- Le integrazioni da ultimo menzionate non venivano tuttavia ritenute sufficienti dall'ufficio tecnico del Comune di Modugno, con conseguente adozione in data 16.10.2017 del preannunciato provvedimento di improcedibilità della S.C.I.A. in sanatoria (prot. 53961), recante la seguente motivazione (di cui si sottolineano i passaggi fondamentali): "Considerato che la sig.ra Cristina Lucia Magrone, al fine della dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 3 comma d) del DPR 380/2001, ha trasmesso a questo ufficio, sia con la prima documentazione integrativa che con la seconda, i seguenti documenti: 1. foto aeree fornite dall'Istituto Geografico Militare, dalle quali non è possibile evincere in maniera oggettiva e dimensionalmente certa l'esistenza e l'entità dell'immobile oltre che gli altri elementi architettonici ricostruiti; 2. relazione descrittiva e illustrativa dell'insediamento rurale/rupestre inerente la "preesistenza della consistenza" rapportata allo stato di fatto ed ai riscontri fotografici, nella quale la seguente affermazione "la ristrutturazione con la stessa volumetria preesistente e con gli stessi contenuti peculiarità tecnico-strutturali è avvenuta sulla base di dimensioni plano-altimetriche e volumetriche determinate dalla giacitura dell'esistente piano di fondazione, dalle caratteristiche tecnico-strutturali del corpo A - Trullo grande e di altri trulli presenti nella zona" non può essere ritenuta elemento determinante riferito alla esatta preesistente consistenza dell'immobile in quanto tale consistenza avrebbe dovuto essere unicamente "rappresentata dalla presenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), ovvero (...) dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito", come rimarcato nel richiamato parere; [...] Letta la nota e i relativi allegati inviati a mezzo pec in data 15/09/2017 ed acquisiti al protocollo comunale al n. 48656 del 18/09/2017, con cui la sig.ra Cristina Lucia Magrone ha svolto argomentazioni riferite alla verifica della consistenza dell'immobile in questione, di seguito riportate: [...] 2. l'altezza dell'area cortilizia è stata desunta con riferimento "alla dimensione della porta storica", ulteriore elemento di natura non oggettiva, ma basato su calcoli presuntivi riferiti a tipologia costruttive analoghe che non risponde allo spirito della norma ed al dovere di certezza oggettiva della prova del manufatto esistente e della sua esatta consistenza, così come richiesto; 3. [...] a tal riguardo, la ricostruzione sulla consistenza delle preesistenze, effettuata sulla base di indagini di diagnostica sui campioni di pietra posti sul corpo di fabbrica denominato "Trullo grande" e sulle fondazioni del "Trullo piccolo" non fornisce dati certi e inequivocabili sulla effettiva preesistenza della parte in elevazione del "Trullo piccolo". L'asserita conferma della medesima esecuzione operativa non implica necessariamente la contemporaneità della realizzazione del trullo piccolo rispetto a quella del trullo grande. Le conoscenze geometriche e le tecniche tradizionali che costituiscono la stereotomia sono state tramandate per secoli tra le maestranze locali, pertanto l'asserita medesima esecuzione operativa non può implicare la medesima maestranza. [...] Dalle foto aeree e dalla documentazione prodotta, agli atti della pratica, non si evincono elementi chiari, certi ed oggettivi tali da consentire la verifica della preesistente consistenza del "trullo piccolo", del portico e dell'area cortilizia e relative dimensioni certe, così come richiesto dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 e meglio specificato nel richiamato parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché in tutta la citata giurisprudenza".

Dalla lettura degli atti del procedimento avviato a seguito della presentazione della citata S.C.I.A. in sanatoria, nonché del relativo provvedimento finale di improcedibilità, si evince

dunque in modo inequivocabile come l'amministrazione precedente abbia negato la sanatoria non in quanto ha accertato che le dichiarazioni rese dalla Magrone e dal Losole nella segnalazione iniziale e nelle successive integrazioni non corrispondessero al vero, bensì in quanto ha ritenuto la documentazione fornita dagli interessati insufficiente ai fini di un accertamento oggettivo e dimensionalmente certo circa la preesistenza e la consistenza dell'immobile ricostruito.

L'ufficio tecnico del Comune di Modugno, in altri termini, è pervenuto al provvedimento di improcedibilità della S.C.I.A. in sanatoria all'esito di una valutazione tecnica difforme da quella effettuata dal Losole ma come questa affetta dai margini di opinabilità connaturati all'accertamento richiesto dall'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Tale disposizione, infatti, nel testo vigente al 27.04.2017 (data di presentazione della S.C.I.A. in sanatoria da parte degli imputati), definiva interventi di ristrutturazione edilizia "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. [...] Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, [...] nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente".

In assenza di indicazioni normative circa gli strumenti di accertamento della preesistente consistenza dell'edificio crollato (nel caso di specie: la parte del complesso rurale costituita dall'area cortilizia e dal trullo di dimensioni più ridotte), l'ufficio tecnico del Comune di Modugno ha fatto riferimento al parere espresso in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per lo sviluppo del territorio (nota prot. 10911 del 24.12.2015, prodotta dalla difesa) che, tuttavia, non risulta dotato di un contenuto chiarificatore tale da ridurre i margini di opinabilità sottesi alla richiamata disposizione legislativa. Il parere in commento, infatti, definito dalla stessa amministrazione scrivente quale parere non vincolante e non costituente interpretazione autentica della normativa in esame, si limita a ripercorrere gli approdi della giurisprudenza amministrativa e di legittimità, concludendo in questo senso: "La documentazione cui fare riferimento è sicuramente catastale, tecnica, iconografica al fine di fornire all'amministrazione comunale utili elementi per poter ricavare l'effettiva consistenza del fabbricato. Per gli edifici più antichi, soccorre ogni altro documento utile a descrivere la situazione edilizia. La ricostruzione della volumetria, deve essere "tecnicamente verificabile (in quanto fondata su parametri oggettivi) e non impraticabile" (Consiglio di Stato sent. n. 5791/04)". In ogni caso, a riprova della persistente incertezza circa l'esatto perimetro della norma oggetto di interpretazione, la stessa Direzione generale "ritiene opportuno sentire al riguardo il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici".

● Appare pertanto evidente come in materia edilizia, con riferimento all'accertamento della preesistente consistenza di edifici crollati, soprattutto se particolarmente antichi, non sussistessero all'epoca della presentazione della S.C.I.A. in sanatoria da parte della Magrone e del Losole "criteri normativamente fissati" o "criteri tecnici generalmente accettati" tali da ridurre i margini di discrezionalità tecnica sottesi alla verifica richiesta dall'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, essendo piuttosto riscontrabili nel predetto settore griglie interpretative opinabili e, come tali, discutibili, con conseguente impossibilità di

ritenere configurabile alcun profilo di falsità ideologica nelle valutazioni tecniche effettuate dal Losole e recepite dalla Magrone.

A ciò si aggiunga che le stesse valutazioni tecniche – che, si ribadisce, l'amministrazione procedente ha ritenuto insufficienti e non prive di corrispondenza al vero – non sono state smentite neppure dagli accertamenti successivamente effettuati dalla polizia giudiziaria che, secondo quanto riferito in dibattimento dal teste Oricchio Giovanni, si è limitata a consultare alcune immagini tratte dal sito Bing Maps (acquisite al fascicolo per il dibattimento), la cui qualità non particolarmente nitida non consente di ritenere falso quanto dichiarato dagli imputati in merito all'esistenza, prima della ristrutturazione, del tracciato delle mura perimetrali delle parti di edificio crollate. Circostanza, quest'ultima, che invece emerge sia dalle dichiarazioni del teste a discarico Magrone Paolo (figlio dell'imputata, che in dibattimento ha riferito di essersi recato più volte presso il terreno di famiglia prima che iniziassero i lavori di ristrutturazione e di avervi riscontrato la presenza, oltre del trullo più grande, di un muretto a secco coperto di rovi e vegetazione corrispondente all'area cortilizia successivamente ricostruita, nonché di un trullo più piccolo di cui si vedevano i muri perimetrali, sempre coperti da molta vegetazione, con il cono "venuto giù"), sia dalle dichiarazioni del teste a discarico Colapietro Domenico (esperto nel campo dell'ingegneria sismica applicata alle strutture storiche murarie e autore di due sopralluoghi sul complesso rurale oggetto di ricostruzione, che in dibattimento ha riferito: "La mia è stata una attività di consulenza scientifica relativamente a capire e a comprendere esecutivamente gli apparati lapidei che fossero presenti nella parte basamentale del piano di fondazione del trullo piccolo oggetto della valutazione fossero effettivamente in un certo qual modo riconducibili alla loro identità storica. [...] io consigliai fondamentalmente di eseguire un'analisi di tipo materico attraverso della spettroscopia ad infrarossi che ci consente e ci dà una validità e una veridicità su quelle che sono le assenze dalle componenti meccaniche dei materiali lapidei e soprattutto di guardare la composizione materica degli elementi lapidei presenti, cioè come vengono ingranati tra di loro. E questi sono metodi ampiamente studiati scientificamente dalla letteratura odierna di settore. [...] Le conclusioni praticamente sono stati prelevati dei campioni dal trullo grande e sono stati prelevati dei campioni dal trullo piccolo ed effettivamente si è dimostrato, tramite questa spettroscopia ad infrarosso, è stato possibile dimostrare che effettivamente gli elementi lapidei erano contestuali e provenivano dalla stessa e medesima configurazione, praticamente, di cava e avevano una certa storicità, in un certo qual modo e datazione temporale. Oltre modo a questo si è aggiunta anche la valutazione della composizione qualitativa della muratura dalla quale è emerso tecnicamente che sicuramente quei blocchi, la parte basamentale del trullo piccolo e del trullo grande siano stati eseguiti dalla medesima maestranza in quanto il rapporto di modularità tra gli apparati lapidei e le malte era perfettamente in linea tra di loro. [...] secondo me la parte basamentale era preesistente e c'erano delle omogeneità con quelle del trullo grande. [...] e quindi, naturalmente, a fronte di quella dimensione, ritengo con estrema franchezza, sulla base di valutazioni anche matematiche che possono essere condotte sul caso, che non si possano modificare in un certo qual modo volumetrie maggiori rispetto a quelle che sono le... di impostazione di un trullo").

Le considerazioni sin qui esposte – valide tanto per le valutazioni tecniche riportate nella S.C.I.A. in sanatoria di cui al capo A) dell'imputazione, quanto per le valutazioni tecniche sottese alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al capo C) dell'imputazione – impongono pertanto l'adozione di una pronuncia di assoluzione di entrambi gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti ai predetti capi per insussistenza dei fatti ivi contestati, non

essendo ravvisabili nelle menzionate valutazioni di natura tecnica alcun profilo di falsità ideologica.

II. Quanto al capo B) dell'imputazione, deve invece rilevarsi la causa estintiva maturata ex art. 150 c.p. nei confronti di Magrone Cristina Lucia, deceduta in data 02.03.2019, come attestato dal certificato di morte acquisito all'udienza del 07.01.2020. I risultati dell'istruttoria non consentono infatti di rilevare una ragione assolutoria di merito prevalente al proscioglimento in rito, dovendosi ricordare che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. *"soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento"* (cfr. Cass., SS. UU., sentenza n. 35490 del 15.09.2009).

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve **LOSOLE GIUSEPPE e MAGRONE CRISTINA LUCIA** dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi a) e c) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di **MAGRONE CRISTINA LUCIA** in relazione ai reati di cui al capo b) dell'imputazione poiché estinti per morte dell'imputata.

Motivazione riservata ai giorni novanta.

Bari, 12.12.2023

Il Giudice  
Dott.ssa *[firma]* Calzolaro

Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio mirato Dott.ssa Silvia Masellis

TRIBUNALE DI BARI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, 14-12-23

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*[firma]* MARIANNA VIGLIA